

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(Regolamento approvato dal Consiglio d' Istituto con delibera del 06/10/2015)

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

Legge 24.12.1934 n. 2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge 11.11.1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Circolare Min. San 05.10.1976 n. 69

Direttiva PCM 14.12.1995

Circolare Min. San 28.03.2001 n. 4

Circolare Ministro della salute 17 dicembre 2004

Accordo Stato Regioni 16.12.04

Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005

Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005

Legge 28.12.2001, n. 448 art.52 punto 20

Legge 16.01.2003 n. 3

Art. 51 della L. 3 del 16.01.2003

DPCM 23.12.2003

Legge finanziaria 2005

Decreto Legislativo 81/2008

CCNL scuola 2006/2009

D.L. n. 81 del 09.04.2008

Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128.

Art. 2. FINALITA'

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscono comportamenti e stili di vita

maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128).

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico (sede di Guspini e sede di Serramanna) comprese le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14.12.1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto (mod. 1) in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica (Mod. 2)
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare (Mod. 4)

Art. 5. SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28.12.2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici Postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli Uffici Postali, con bollettino di c/c postale n. 76044718 intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto “Buonarroti” di Guspini o sede associata di Serramanna.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede di Guspini.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Silvio PES

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, D.to L. g. s. 12.02.1993, n. 39